



Egr. avv. Tullio Bertolino
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Molfetta, 23 aprile 2020

Oggetto: Protocollo di intesa per lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro;

Con riferimento al Protocollo di Intesa siglato dal COA con il Tribunale di Trani, relativo allo svolgimento delle udienze civili e del lavoro fino al permanere della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19 in corso, per il mio tramite la Camera dei Giuslavoristi di Trani intende portare all'attenzione del Consiglio, nonché della Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, cui pure questo documento è indirizzato, alcune osservazioni emerse dall'esame del documento medesimo.

Prendiamo atto della determinazione, assunta e normata nel Protocollo, di prevedere la trattazione con le modalità di cui all'art. 83 comma 3 lett. h) del decreto legge n. 18/2020 del processo del lavoro. È pur noto che il processo del lavoro si caratterizza per la sua immediatezza ed oralità, o per lo meno tale era la configurazione voluta dal legislatore, per cui ci auguriamo che la gestione del processo da remoto, o addirittura con sua trattazione scritta (che costituiscono una notevole compressione del diritto di difesa della parte), restino confinate ai tempi strettamente necessari al contenimento del contagio, auspicando al più presto un ritorno alla celebrazione convenzionale, naturalmente con tutte le accortezze necessitate dalla contingenza.

Alcune previsioni tuttavia, sollevano dubbi di legittimità e di opportunità, con riferimento, in particolare ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale.

Siamo invero convinti che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento delle condizioni medico-sanitarie legittimanti i benefici assistenziali per i cittadini (ossia le ATP previdenziali disciplinate dall'art. 445bis c.p.c.) avrebbero meritato diversa e maggiore attenzione dalle parti coinvolte, ciò anzitutto in ragione degli interessi in causa e, in secondo ma non deteriore luogo, per la peculiarità del rito adottato.

Il procedimento per ATP in materia previdenziale è difatti stato introdotto, in luogo del giudizio ordinario, proprio in ragione della necessità di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti un determinato beneficio, economico o normativo, ossia per tutelare la posizione delle fasce più deboli, spesso penalizzate dai lunghi tempi processuali e particolarmente bisognose di assistenza immediata.

La celerità di tali giudizi è intimamente connessa alla tutela dei diritti sociali, ed in particolare del diritto alla salute, ed alla finalità puramente assistenziale delle provvidenze economiche erogate dall'INPS in favore dei beneficiari. Non a caso i beneficiari stessi sono, nello specifico, soggetti gravati da disabilità importanti, gravemente invalidanti, tali da rendere loro impossibile adempiere in autonomia alle esigenze basilari della vita e, in ultimo ma non per ultimo, privi di mezzi.



Ebbene in tale ottica ci saremmo aspettati un trattamento di maggior favore per tali giudizi che non fosse la loro recisa sospensione fino al 30 giugno p.v., addirittura salvo ulteriori proroghe della situazione emergenziale.

Si evidenzia, del resto, che le stesse Commissioni mediche INPS, alle quali in prima istanza è demandato in via amministrativa l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, hanno già calendarizzato le visite mediche per la concessione dei benefici richiesti nel mese di maggio: visite che prevedono la presenza, in locali INPS, di un collegio medico e dell'avente diritto.

Naturalmente tali visite saranno espletate in sicurezza, motivo per cui non riusciamo a comprendere cosa invece osti a che le visite peritali disposte nelle ATP previdenziali possano essere espletate secondo i medesimi standard di sicurezza.

Difatti se è pur vero che l'applicazione del Protocollo del 18.2.2019 (che prevede la possibilità di svolgimento delle visite peritali presso il PTA di Trani) dovrà indispensabilmente essere sospesa fintanto che perdura lo stato di emergenza – non potendo pensare di visitare soggetti con gravi patologie in locali ospedalieri -, è altrettanto evidente che gli studi medici dei consulenti iscritti all'albo dei CTU (medici iscritti all'Albo, ciascuno con proprio studio professionale) sono assoggettati all'osservanza di rigidi protocolli di sicurezza, diffusi con Ordinanze Sindacali e comunque dalle ASL di appartenenza, e continuano ad esercitare regolarmente in tutto il territorio. Il che rende possibile l'espletamento delle visite peritali delle ATP previdenziali in totale sicurezza, forniti dei prescritti dispositivi medici.

Né può trascurarsi che, a nostro avviso, il Protocollo realizza una ingiustificata disparità tra le ATP in ambito civile, presidenziali, e quelle normate dall'art. 445bis c.p.c., procedimenti nei quali le gravi patologie di cui sono sicuramente portatori i ricorrenti lungi da essere ragione di rinvio dei giudizi dovrebbe invece accelerarne la trattazione, proprio a tutela del diritto alla salute di cui supra si diceva.

Si invita pertanto il Consiglio dell'Ordine, per quanto di competenza, a farsi latore di tutte le pregresse osservazioni nelle sedi più opportune, auspicando che il Protocollo siglato possa essere rettificato, a tutela dei diritti delle fasce più deboli.

Con l'auspicio che l'attuale emergenza sanitaria possa al più presto sopirsi, nell'interesse di tutta la comunità.

Cordialmente

Il presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani
Marianna Spaccavento